

1. Disposizioni generali

Nelle presenti Condizioni generali (le presenti "GTC", General Terms and Conditions) InterApp indica InterApp AG, società n. 90229 o qualsiasi sua controllata. InterApp è di seguito denominata il "Venditore" o il "Fornitore". La società, azienda, persona fisica o altra parte da cui il Venditore riceve un ordine è di seguito denominata "Acquirente". Le presenti GTC sono vincolanti per la conclusione del contratto o l'accettazione dell'ordine. Se le consegne vengono effettuate nell'ambito di un contratto di distribuzione tra l'Acquirente e il Venditore, le presenti GTC si applicheranno a qualsiasi ordine effettuato in base a tale contratto. Eventuali condizioni definite dall'Acquirente che siano in contrasto con quelle qui stabilite saranno valide solo con l'espreso consenso scritto del Venditore.

2. Preventivi

I preventivi che non prevedono un termine per l'accettazione sono vincolanti per 30 giorni, se non diversamente indicato nel preventivo. I preventivi forniti gratuitamente all'interessato, compresi tutti gli allegati e i campioni, restano di proprietà del fornitore. Il contenuto di questi documenti non può essere riprodotto né reso disponibile a terzi in alcuna forma senza l'esplicito consenso legalmente vincolante del fornitore; in caso contrario il fornitore avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti. Nel caso in cui non si proceda all'ordine, il fornitore si riserva il diritto di richiedere la restituzione di piani, schizzi, documenti tecnici, campioni, cataloghi, opuscoli e simili eventualmente forniti. Se non viene effettuato alcun ordine, il fornitore ha il diritto di distruggere i documenti relativi al preventivo dopo la scadenza del periodo di conservazione previsto dalla legge. I preventivi sono sempre senza impegno.

3. Annullamento / Modifica dell'ordine

Un ordine accettato (confermato) dal venditore non può più essere annullato dall'acquirente. I costi insorti fino al momento dell'annullamento o della modifica dell'ordine sono a carico dell'acquirente, il quale accetta il conseguente rinvio del termine di fornitura.

4. Contratto, condizioni in deroga

Il contratto diventa legalmente valido solo dopo la conferma scritta dell'accettazione dell'ordine dal venditore. Con l'accettazione dell'ordine, questi condizioni di vendita e di fornitura si intendono accettate. La bolla di consegna e la fattura valgono al contempo come conferma dell'ordine, a meno che non siano state emesse separatamente in anticipo. Gli ordini telefonici sono eseguiti solo a rischio del committente. Per gli ordini di piccole dimensioni è prevista una maggiorazione del prezzo. Le modifiche successive alla conclusione del contratto devono essere effettuate di comune accordo per iscritto. Eventuali scostamenti dai piani, dettagli, valori di base e altri documenti progettuali e/o contrattuali su cui si basa il preventivo o il progetto devono essere comunicati per iscritto al contraente in tempo utile, non sarà altresì possibile offrire alcuna garanzia per la fornitura dei valori concordati contrattualmente. Il contraente ha il diritto di subappaltare parti dell'ordine. Se il committente invoca proprie condizioni che differiscono da quelle del contraente, si applicheranno solo le condizioni del contraente, anche se non esplicitamente contrattate.

5. Imballaggio

Fatti salvi accordi di altro tenore, l'imballaggio della merce è addebitato all'acquirente e non dovrà essere rispedito al venditore. I contenitori per la restituzione della merce e i pallet devono essere restituiti vuoti immediatamente. I relativi costi sono a carico dell'acquirente.

6. Prezzi

I prezzi indicati si intendono, trasporto e imballo escluso, "franco fabbrica" del contraente, i prezzi sono indicati IVA esclusa. L'imballaggio standard e i costi di trasporto sono aggiunti al valore della merce. In caso di imballaggio speciale o se il cliente sceglie un tipo di spedizione speciale, i relativi costi saranno addebitati in fattura.

7. Costi di stoccaggio

L'acquirente deve accettare la merce pronta per la spedizione entro i termini previsti. In caso di ritardata accettazione della merce, l'acquirente dovrà rimborsare integralmente al venditore le spese e i costi di stoccaggio da questi sostenuti.

8. Condizioni di pagamento

8.1 Se non diversamente concordato, il pagamento dell'importo della fattura deve essere effettuato entro 30 giorni netti senza alcuna deduzione. Eventuali condizioni di pagamento diverse da quelle qui indicate devono essere concordate separatamente. In caso di superamento della scadenza di pagamento, sono addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge.

8.2 Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale. Né assegni, né cambiali vengono accettate.

8.3 L'ammontare non può essere scontato o ridotto per motivi non imputabili al contraente, come ritardi sul cantiere, scioperi o cause di forza maggiore. Non sono ammesse detrazioni per spese postali e di trasporto, imballaggio, trasferimento o assicurazione.

8.4 I pagamenti sono sempre utilizzati per saldare le voci di debito più vecchie più gli interessi di mora maturati. Il contraente non è tenuto a effettuare ulteriori consegne finché perdura il ritardo nel pagamento di fatture e interessi di mora arretrati. Se il committente continua a essere in ritardo con il pagamento nonostante un secondo sollecito e un'ulteriore proroga di 10 giorni, l'acquirente ha il diritto di richiedere il pagamento anticipato di tutte le consegne in corso per tutti i contratti in essere.

8.5 La scadenza delle fatture definita contrattualmente non può essere posticipata per dalla rivendicazione di presunti diritti di garanzia, risarcimento danni, responsabilità del prodotto o altro. In particolare, il committente non ha alcun diritto di trattenere il pagamento o di modificare l'ammontare del credito. I crediti di altre operazioni possono essere compensati con i crediti del contraente solo dopo che questi sono stati legalmente accertati o in caso di riconoscimento da parte del contraente.

8.6 Il contraente fattura generalmente nella valuta nazionale. In caso di fatturazione in valuta estera, il committente si assume il rischio legato al cambio valutario.

9. Termini di consegna

I termini di consegna indicati fanno riferimento all'arrivo presso il committente. Il contraente ha la facoltà di effettuare consegne parziali o anticipate con contestuale fatturazione. I ritardi nelle consegne programmate non autorizzano l'acquirente ad avanzare pretese nei confronti del venditore e/o ad annullare un ordine. Se la consegna è ritardata a causa di una circostanza che si verifica dalla parte del contraente o per cause di forza maggiore, come le agitazioni sindacali e tutte le circostanze indipendenti dalla volontà delle parti, ad esempio incendio, mobilitazione, insurrezione, mancanza di mezzi di trasporto, ciò sarà considerato un motivo di esonerazione se le circostanze citate si verificano dopo la conclusione del contratto.

10. Condizioni di consegna, trasferimento del rischio, spedizione

Se non diversamente concordato, le consegne saranno effettuate EXW (franco fabbrica). In caso contrario, si applicheranno gli Incoterm nella versione vigente il giorno della conclusione del contratto. Per le consegne con Incoterm DAP e DDP, il luogo di destinazione è l'indirizzo di consegna, salvo diversa indicazione. Inoltre, le spese di trasporto sono addebitate al destinatario come concordato nella fattura di vendita.

Se la merce viene spedita in conformità con EXW e FCA, le richieste di risarcimento per merce danneggiata, smarrita o confusa durante il carico o la spedizione saranno respinte se la merce è correttamente imballata. In caso di perdita o danneggiamento durante il trasporto, è responsabilità del committente presentare un reclamo al vettore. Inoltre, il contraente è tenuto a stipulare un'assicurazione solo se e nella misura in cui questa è stata concordata e a spese del committente.

In caso di ordini quadro (a chiamata), il contraente ha il diritto di richiedere, dopo la scadenza del termine di chiamata, l'accettazione e il pagamento della merce ordinata, dietro concessione di una proroga di 20 giorni.

11. Diritto di recesso

L'affidabilità creditizia del committente è un prerequisito necessario per qualsiasi consegna. Nel caso in cui venisse a conoscenza di informazioni negative sulla solvibilità del committente dopo la stipula del contratto, il contraente ha diritto, a sua discrezione, di richiedere il pagamento immediato di una garanzia bancaria per l'intero compenso o di recedere dal contratto.

12. Garanzia

La durata del periodo di garanzia è determinata dalle disposizioni di legge locali. L'acquirente deve ispezionare la merce non appena la riceve. I difetti devono essere notificati per iscritto entro dieci (10) giorni dal ricevimento della merce. In caso contrario, la merce acquistata si considera accettata ed è escluso qualsiasi diritto di garanzia nei confronti del venditore. Entro il periodo di garanzia, i difetti non riconoscibili nell'ambito di una normale ispezione devono essere notificati per iscritto non appena scoperti. Diversamente, la merce acquistata si considera accettata ed è escluso qualsiasi diritto di garanzia nei confronti del venditore. Se, all'evidenza, la merce è difettosa e l'acquirente ha notificato i difetti come sopra indicato, il venditore ha la possibilità di far riparare o sostituire gratuitamente la merce difettosa. La garanzia non è applicabile per le parti soggette a usura.

Le richieste di garanzia presuppongono che l'acquirente abbia adempiuto in anticipo a tutti i propri obblighi.

13. Riserva di proprietà

Il venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce fornita finché non gli venga pagato l'intero importo dovutogli. L'acquirente adotta tutti i provvedimenti necessari a tutelare i diritti di proprietà del venditore. La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti creati dalla lavorazione, miscelazione o combinazione con i prodotti del contraente. Il contraente acquisisce la comproprietà di questi prodotti o impianti in proporzione al valore delle sue merci rispetto ai materiali di terzi. In questo caso, il committente è fatto custode dei beni. Il committente cede fin d'ora tutti i crediti derivanti dalla vendita di merce con riserva di proprietà al contraente a titolo di garanzia. Su richiesta, il contraente è tenuto a comunicare il nome e l'indirizzo degli acquirenti, nonché l'esistenza e l'importo di tali crediti e a notificare all'acquirente la cessione di credito. Su richiesta del committente, il contraente è tenuto a svincolare solo la merce il cui valore superi di oltre il 25% il credito da garantire. In caso di ritardo nel pagamento, in particolare in caso di insolvenza, al contraente viene concesso di accedere alla merce con riserva di proprietà e d'ispezionare i libri contabili e le informazioni rilevanti per la salvaguardia dei diritti di separazione. Inoltre, il contraente ha il diritto, anche senza recedere dal contratto, di prendere in custodia la merce riservata per garantire i propri diritti. Al fine di garantire la riserva di proprietà, il committente deve tenere un registro delle giacenze, della lavorazione e della vendita della merce.

14. Resi, risarcimento, responsabilità del prodotto

14.1 Il committente ha il diritto di restituire la merce consegnata solo con il consenso del contraente e alle condizioni da questi specificate nel singolo caso. I prodotti assemblati specificatamente per il cliente o ordinati su misura non possono essere resi. I prodotti devono essere puliti e in condizioni impeccabili. I prodotti provenienti da applicazioni chimiche o nocive devono essere adeguatamente puliti e corredati da una dichiarazione di conformità, pena il rifiuto del reso. I prodotti devono essere imballati correttamente, poiché i danni conseguenti a un imballaggio inadeguato comporteranno una riduzione del valore o il rifiuto dell'accettazione. In ogni caso, il reso sarà effettuato a rischio e a spese del committente.

14.2 Il contraente è responsabile solo per i danni causati da dolo o negligenza grave.

14.3 In caso di fornitura a utenti commerciali, è esclusa la responsabilità per il risarcimento dei danni materiali prevista dalla legge sulla responsabilità del prodotto, nonché i diritti di responsabilità del prodotto derivanti da altre disposizioni.

15. Restrizione all'esportazione

I prodotti del contraente sono protetti da brevetti, disegni e marchi in varie giurisdizioni. Il Cliente deve pertanto contattare il Contraente prima di poter effettuare una consegna in tale giurisdizione.

16. Limitazione di responsabilità

16.1 Le limitazioni nella presente clausola 16 si applicano a tutti i contratti tra il Venditore e l'Acquirente.

16.2 Nulla nelle presenti GTC limiterà o escluderà la responsabilità del Venditore in relazione a:

- (a) decesso o lesioni personali imputabili a negligenza propria o dei propri dipendenti, agenti o subappaltatori (a seconda dei casi);
- (b) frode o falsa dichiarazione; oppure
- (c) qualsiasi questione per la quale sarebbe illegale che il Venditore escluda o limiti la responsabilità.

16.3 Fatta salva la clausola 16.2, il Venditore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente, per contratto, colpa (inclusa la negligenza), violazione di obblighi di legge o altro, in relazione a:

- (a) qualsiasi perdita di profitto; oppure
- (b) perdite di affari, svalutazione dell'avviamento e/o perdite simili; oppure
- (c) perdita dei risparmi previsti; oppure
- (d) perdita di beni; oppure
- (e) perdita del contratto; oppure
- (f) perdita di utilizzo; oppure
- (g) perdita o danneggiamento di dati o informazioni; oppure
- (h) qualsiasi perdita di contributo pubblico o allocazione finanziaria simile; oppure
- (i) qualsiasi perdita dello status di trust o simili; oppure
- (j) qualsiasi perdita speciale; oppure
- (k) qualsiasi perdita indiretta; oppure
- (l) qualsiasi perdita consequenziale; oppure
- (m) qualsiasi perdita puramente economica, costo, danno, onere o spesa.

16.4 La massima responsabilità complessiva del Venditore in qualsiasi anno di contratto di 12 mesi nei confronti dell'Acquirente per contratto, colpa o altro (inclusa qualsiasi responsabilità per atti negligenti o omissioni) in qualsiasi modo derivante dal contratto o relativa allo stesso è limitata al valore di tutti gli ordini effettuati in quell'anno di contratto di 12 mesi.

17. Diritto applicabile, foro competente e luogo di adempimento

Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è il tribunale con giurisdizione locale per la sede legale del contraente. Il contraente può tuttavia adire un altro tribunale competente presso la sede del committente. Il contratto è disciplinato dalle leggi del paese in cui è registrata la sede legale del Venditore. Per la consegna e il pagamento, il luogo di adempimento è la sede legale del contraente, anche se la consegna avviene in un altro luogo secondo quanto concordato. Nel caso di contratti internazionali (la sede legale dell'acquirente non si trova nel paese della società di venditore) vale quanto segue: si applica in ogni caso la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (denominata anche «Convenzione di Vienna sulla compravendita»). Laddove la Convenzione di Vienna non contempli alcuna regolamentazione, si applica il diritto vigente nel Paese in cui ha sede la società di venditore che ha stipulato il contratto con l'acquirente. Le vertenze o le rivendicazioni derivanti dal contratto o ad esso correlate, anche circa la sua validità o invalidità, violazione o scioglimento, vanno risolte definitivamente nell'ambito di un procedimento arbitrale da uno o più giudici arbitrali secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC). Si applica il Regolamento d'arbitrato in vigore al momento della notifica di avviso d'arbitrato. La competenza del tribunale arbitrale nel domicilio legale della società di venditore è circoscritta localmente.

Rotkreuz, Dicembre 2022

1. Introduzione

InterApp promuove l'integrità e l'etica in ogni ambito delle sue attività. I requisiti finanziari, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile sono elementi fondamentali nella strategia del Gruppo InterApp che implementa un "Codice di condotta per i fornitori" (il "Codice"). A tale scopo, InterApp ha deciso di invitare i suoi fornitori a partecipare a questo processo ciascuno nella propria sfera di azione o influenza.

Per questa finalità del Codice InterApp chiede il supporto dei suoi fornitori. Il loro livello di impegno in questo campo rappresenta per InterApp uno dei fattori decisivi nella selezione dei fornitori e nel riesame degli stessi per attività future. InterApp si assicurerà che i suoi fornitori comprendano e rispettino pienamente i contenuti del Codice e adotterà le azioni ritenute necessarie per garantirne il pieno rispetto.

2. Principi etici

2.1 Rispetto dei diritti dei lavoratori:

In relazione ai rapporti con il proprio personale, i fornitori rispettano le regole e le disposizioni legislative vigenti nei paesi in cui operano nonché le norme dettate dall'Organizzazione internazionale del lavoro e relative ai diritti dei lavoratori, in particolare in materia di previdenza sociale, orari e condizioni di lavoro, retribuzione ed esercizio della libertà di associazione. Nel dettaglio, i fornitori si impegnano a non ricorrere in alcun modo, forma o aspetto né direttamente né tramite i propri subappaltatori o fornitori, al lavoro forzato o obbligatorio o al lavoro minorile. Infine, devono garantire che le loro pratiche lavorative siano libere da qualsiasi forma di discriminazione.

2.2 Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro

Per le proprie attività, i fornitori implementano una politica volta a identificare e prevenire i rischi che riguardano la salute e la sicurezza per il proprio personale, nonché per i clienti e le comunità intorno alle loro strutture. Devono garantire che i propri dipendenti rispettino in pieno tutte le istruzioni applicabili su salute e sicurezza quando lavorano nei vari cantieri.

2.3 Rispetto del diritto allo sviluppo

I fornitori garantiscono ai propri dipendenti uno standard di vita decente. Partecipano il più possibile allo sviluppo dei Paesi in cui operano e con tutti i tipi di aziende in relazione al presente Codice.

2.4 Rispetto dell'Iniziativa sui minerali dei conflitti

Nel 2010, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Dodd-Frank Act, la legge Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street e sulla protezione dei consumatori (la "Legge") in merito, tra l'altro, all'approvvigionamento di minerali provenienti da aree di conflitti come definito nella sezione 1502 della Legge. La legge era stata promulgata a causa delle preoccupazioni che lo sfruttamento e il commercio dei minerali provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo ("RDC") e dei Paesi vicini finanziavano gruppi armati alimentando, pertanto, il conflitto nella regione RDC.

I minerali dei conflitti nell'ambito della Legge erano, e sono ancora, columbite-tantalite (usata per produrre il tantalio), cassiterite (usata per produrre stagno), wolframite (usata per produrre tungsteno), oro o loro derivati. Tantalio, stagno, tungsteno e oro sono anche noti come minerali "3TG".

Nonostante il Gruppo InterApp non sia soggetto alla Legge, riconosce la sua responsabilità come attore globale e desidera supportare i suoi clienti in termini dei loro obblighi legali, il Gruppo InterApp si aspetta che i suoi fornitori si assicurino che i prodotti forniti al Gruppo InterApp siano DRC Conflict Free ("DRC Conflict Free" indica prodotti che non contengono minerali che finanziano direttamente o indirettamente o avvantaggiano gruppi armati nella RDC o in un paese limitrofo). Inoltre, il Gruppo InterApp si aspetta che i suoi fornitori siano in grado di dimostrare, su richiesta del Gruppo InterApp, che tutti i prodotti forniti siano DRC Conflict Free.

3. Impegno nei confronti dell'ambiente

I fornitori implementano politiche sulla gestione e il miglioramento dei propri processi di produzione, concepite per limitare l'impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti che forniscono.

In particolare, impiegano ogni sforzo nei rispettivi campi al fine di:

- ridurre l'impatto sugli ecosistemi e sulla biodiversità
- ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energia

- ridurre le emissioni di gas serra, gas inquinanti e composti organici volatili
- ridurre la quantità di rifiuti prodotti e sviluppare soluzioni di riciclo e recupero.

I fornitori dispongono della piena tracciabilità nella loro produzione e/o catena di fornitura di tutti i materiali provenienti da tutte le fonti. Senza limitare la clausola 2.4 (Rispetto dell'Iniziativa sui minerali dei conflitti), le materie prime e i componenti utilizzati nella produzione sono tracciabili nella misura più ampia possibile.

4. Impegno alla conformità giuridica

I fornitori svolgono le loro attività nel rigoroso rispetto delle norme di legge nazionali e internazionali in vigore.

In particolare:

- vietano qualsiasi azione atta a falsare o impedire la libera concorrenza o l'accesso al mercato o a violare le regole legislative in vigore in materia di diritto della concorrenza
- respingono qualsiasi forma di corruzione attiva o passiva in transazioni nazionali o internazionali, comprese estorsioni e concussioni
- non offrono né ricevono tangenti per ottenere vantaggi indebiti o impropri e si astengono dall'offrire regali costosi (i regali possono includere beni, servizi, sconti personali, buoni, favori, prestiti, viaggi, ecc.) e intrattenimenti particolari ai responsabili degli acquisti InterApp o ad altre controparti in InterApp nel tentativo di influenzare le decisioni aziendali.

I fornitori accettano di vendere solo prodotti conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali, europei e internazionali, come richiesto dal Paese di distribuzione. I fornitori devono porre particolare attenzione perché i propri fornitori gli permettano di aderire pienamente ai principi descritti nel presente Codice.

5. Comportamento etico

I fornitori devono, nella propria sfera di influenza, rispettare e sostenere l'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, che include anche il seguente insieme di valori e principi fondamentali in materia di diritti umani, standard di lavoro e ambiente.

I fornitori devono:

- sostenere e rispettare la tutela dei diritti umani proclamati a livello internazionale
- assicurarsi di non essere complici di violazioni dei diritti umani
- difendere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto a contratti collettivi
- sostenere un approccio precauzionale alle sfide ambientali
- intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale
- incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente

InterApp si aspetta che i suoi fornitori aderiscano agli standard più elevati di condotta morale ed etica.

Rotkreuz, Settembre 2022